

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Stefano BERTOLLINI	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA’	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (CF [OMISSIS]), rappresentato e difeso, dall'Avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]), avverso la decisione n. 26/2017 emessa in data 5 maggio 2017e depositata in data 23 giugno 2017 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per la durata di mesi tre.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso personalmente;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine di Vicenza, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Patrizia Corona

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

FATTO

Nella seduta del 16 dicembre 2016 il Consiglio Distrettuale di disciplina del Veneto deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente avv. [RICORRENTE] con i seguenti capi di incolpazione:

"1. Per aver suggerito al proprio cliente [TIZIO] la creazione di validi titoli esecutivi mediante l'emissione, a favore proprio e della di lui madre [CAIA], dei seguenti assegni bancari:

a) N. [OMISSIS] di € 14.000,00 emesso a beneficio dell'Avv. [RICORRENTE] sulla [BANCA] e recante come data di emissione 25.08.2013;

b) N. [OMISSIS] di € 70.000,00 emesso a beneficio di [CAIA] sulla [BANCA] e recante come data di emissione il 26.8.2013;

c) N. [OMISSIS] di € 6.000,00 emesso a beneficio dell'Avv. [RICORRENTE] sulla [BANCA] e recante come data di emissione il 19.12.2013,

tratti tutti su di un conto privo di provvista, al fine di sottrarre, al credito azionato dalla controparte [SEMPRONIO], gran parte delle somme da quest'ultimo pignorate presso la [BANCA 2] e di cui all'esecuzione n. [OMISSIS]/13 R.E. del Tribunale di Vicenza – G.E. Dott. [OMISSIS], affidando quindi al Collega di Studio Avv. [FILANO] l'incarico di intervenire nella predetta esecuzione, a nome e per conto proprio quanto agli assegni sub lett. a) e c) e della signora [CAIA] quanto all'assegno sub lett. b) in modo da ridurre, in sede di assegnazione, la somma da attribuire al creditore precedente, così violando gli artt. 5-6 (art.9 del vigente Codice deontologico Forense) nonché l'art. 36 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 23 VI comma del Codice Deontologico). In Schio e Vicenza dal settembre 2013 in poi.

2. per aver prestato, nell'interesse del sig. [TIZIO], attività professionale consistita nella redazione e notifica dell'atto di opposizione al D.I. immediatamente esecutivo n. [OMISSIS]/13 pronunciato dal Tribunale di Vicenza su richiesta del sig. [SEMPRONIO] dopo che aveva agito, nei confronti dello stesso [TIZIO], per il recupero di un credito professionale intervenendo, con il patrocinio del Collega di studio avv. [FILANO], nell'esecuzione presso terzi n. [OMISSIS]/13 R.E. del Tribunale di Vicenza – G.E. Dott. [OMISSIS] che era stata promossa in danno del predetto [TIZIO] dal cugino [SEMPRONIO] in forza del sopradetto decreto ingiuntivo e, quindi, in conflitto con gli interessi della parte assistita. Così violando

l'art. 37 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art 24 1 comma del vigente Codice Deontologico). In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013

3. per aver incaricato il Collega di Studio [FILANO] di agire nei confronti del proprio cliente [TIZIO], in forza dei titoli descritti nel primo capo di incolpazione sub lett. a), b) e c), redigendo e depositando, nell'esecuzione presso terzi n. [OMISSIS]/13 R.E. del Tribunale di Vicenza – G.E. Dott. [OMISSIS] che era stata promossa in danno del predetto [TIZIO] dal cugino [SEMPRONIO], atti di intervento datati 1.10.2013 e 29.1.2014 nell'interesse proprio e 1.10.2013 nell'interesse della signora [CAIA], madre del cliente, facendolo così agire in regime di conflitto di interessi, in quanto, all'epoca, [TIZIO] era cliente del suo Studio con il quale l'Avv. [FILANO] collaborava professionalmente in maniera non occasionale, esercitandovi l'attività professionale, così violando gli artt. 1-5-6 del Codice Deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art 7 del vigente Codice Deontologico). In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013 e gennaio 2014

4. per aver affidato alla Collega di Studio Avv. [MEVIA] la difesa del sig. [TIZIO] – con cui era in conflitto di interessi per essere intervenuto, con il patrocinio dell'Avv. [FILANO] pure Collega di Studio, per un proprio credito nell'esecuzione presso terzi n. [OMISSIS]/14 del tribunale di Vicenza G.E. Dott. [OMISSIS] che era stata promossa in suo danno dal cugino [SEMPRONIO] – al fine di invocare in compensazione un credito del debitore esecutato nei confronti del precedente, facendola agire, in tal modo, in regime di conflitto di interessi, così violando gli artt. 1-5-6 del Codice deontologico Forense approvato dal CNF in data 17.4.1996 (art. 7 del vigente Codice Deontologico). In Schio e Vicenza nell'ottobre 2013 e gennaio 2014”.

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione pervenuta presso il COA di Vicenza in data 15 maggio 2014 con la quale l'esponente, signor [SEMPRONIO], residente in [OMISSIS], allegando l'atto di denuncia-querela presentata nei confronti degli avvocati [RICORRENTE] e [FILANO], entrambi con studio in Schio, evidenziava i fatti di cui ai capi di incolpazione e, in particolare, rappresentava che, nell'ambito di un contenzioso tra l'esponente e il cugino, signor [TIZIO], difeso dall'avv. [RICORRENTE], era avvenuto che :

(i) l'avv. [RICORRENTE] per conto del suo cliente, aveva notificato al signor [SEMPRONIO] un atto di precetto di euro 13.291,01 per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in favore del suo assistito all'esito di un contenzioso civile, credito poi ridotto a € 9.363,84 a seguito dell'esito parzialmente positivo di una procedura di pignoramento presso terzi attivata nei confronti dell'esponente;

(ii) il signor [SEMPRONIO] aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (d.i. n. [OMISSIS]/2013) nei confronti del cugino, [TIZIO], per la somma capitale di euro 55.000,00, in forza del quale, con atto di pignoramento presso terzi

notificato in data 10 settembre 2013, aveva provveduto a pignorare su un conto corrente bancario intestato al debitore la somma di euro 37.156,33;

(iii) nella procedura esecutiva originata dal predetto atto di pignoramento presso terzi nei confronti del signor [TIZIO] intervenivano:

(a) lo stesso avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso dal collega di studio avv. [FILANO] per un credito professionale di euro 14.000,00 fondato su assegno bancario tratto dal signor [TIZIO] in data 25 agosto 2013 e costituito, secondo il reclamante, dalle spese e competenze maturate nella causa per la quale [TIZIO] aveva notificato in precedenza il sopra citato atto di precetto di euro 13.291,00;

(b) la signora [CAIA], madre dell'esecutato [TIZIO], sempre difesa dall'avv. [FILANO], per un credito di euro 70.000,00 fondato su un assegno bancario tratto in data 26 agosto 2013 consegnato dal signor [TIZIO] alla madre a saldo di un pregresso debito derivante da un mutuo concesso anni prima al figlio.

Nella stessa procedura si costituiva anche il debitore esecutato, signor [TIZIO], rappresentato e difeso, dall'avv. [MEVIA] - avvocato che collaborava stabilmente con l'avv. [RICORRENTE] ed esercitante nello stesso studio professionale - per opporre in compensazione al credito del creditore procedente il suo residuo contro credito di euro 9.363,84 portato dal precedente atto di precetto sopra citato.

L'esponente precisava che all'epoca dei fatti gli avvocati [FILANO] e [MEVIA] collaboravano stabilmente con lo studio dell'avv. [RICORRENTE].

(c) Successivamente l'avv. [RICORRENTE], sempre difeso dall'avv. [FILANO], interveniva nella medesima procedura per un ulteriore credito professionale di euro 6.000,00 per le competenze maturate per aver predisposto, nell'interesse di [TIZIO], l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. [OMISSIS]/13 in forza del quale [SEMPRONIO] aveva dato avvio alla procedura esecutiva di pignoramento de qua.

Quest'ultimo, a completamento della narrazione dei fatti esposti, precisava che i crediti azionati dall'avv. [RICORRENTE] e dalla signora [CAIA] erano, a suo avviso, inesistenti ritenendo anzi che gli assegni che costituivano il titolo di tali crediti fossero stati artatamente creati ai soli fini di sottrarre i fondi pignorati al creditore procedente, [SEMPRONIO].

A fronte della descrizione di tali fatti, quest'ultimo chiedeva al COA di Vicenza di verificare se i comportamenti posti in essere, per quel che qui interessa, dall'avv. [RICORRENTE], avessero rilevanza disciplinare.

Successivamente il signor [SEMPRONIO], con una prima e una seconda integrazione pervenute al COA di Vicenza rispettivamente in data 5 giugno 2014 e 24 luglio 2014, lamentava altresì il fatto che, contemporaneamente agli atti di intervento spiegati nella procedura esecutiva in danno al signor [TIZIO], l'avv. [RICORRENTE] aveva continuato ad

assistere il medesimo nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo che costituiva il titolo della procedura in cui era intervenuto in danno al debitore per il pagamento dei propri crediti professionali; ciò in violazione dell'art. 46 Codice Deontologico.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e l'invitava a fornire chiarimenti inviando quindi gli atti al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

L'avv. [RICORRENTE], patrocinato dall'avv. [OMISSIS], con memoria difensiva depositata il 28 luglio 2014, contestava la fondatezza degli assunti dell'esponente rilevando:

(i) l'infondatezza dell'asserita inesistenza dei suoi crediti nei confronti del signor [TIZIO], in quanto la reale sussistenza dei medesimi trovava conforto nell'intensa attività professionale svolta nell'interesse del cliente,

(ii) l'infondatezza dell'assunto secondo cui avrebbe continuato a difendere la parte contro cui aveva agito per il recupero del proprio credito professionale, stante la documentata dismissione del mandato conferitogli dal signor [TIZIO] formalizzata in data 6 novembre 2013, mandato riassunto solo successivamente alla conclusione della procedura esecutiva presso terzi e su espressa richiesta del cliente stesso,

(iii) l'insussistenza della prospettata violazione del dovere di verità atteso che l'avv. [RICORRENTE] si era limitato a prendere atto delle circostanze rappresentate dal proprio assistito.

Svolta l'istruttoria preliminare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con i capi di incolpazione già richiamati.

In sede procedimentale l'avv. [RICORRENTE] non compariva mai personalmente e il suo difensore contestava i capi di incolpazione chiedendo il proscioglimento con riferimento ai quattro capi ascritti.

All'esito del procedimento, nel quale sono stati acquisiti documenti ed escussi i testimoni nel corso delle sedute del 10 marzo e 5 maggio 2017, il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, con la decisione n. 26/2017 emessa in data 5 maggio 2017, pubblicata in data 23 giugno 2017, riteneva indimostrati i fatti contestati ai capi di incolpazione *sub* 1 e 3 quanto al primo capo di incolpazione per essere rimasta indimostrata la tesi sottesa dall'ipotesi accusatoria secondo cui l'avv. [RICORRENTE] sarebbe stato *il dominus* di un'operazione volta alla creazione di titoli esecutivi fittizi finalizzati ad ostacolare la soddisfazione del credito del sig. [SEMPRONIO] e che i crediti professionali dell'odierno ricorrente fossero stati fittiziamente formati; quanto al terzo capo di incolpazione per le stesse ragioni che hanno portato ad escludere responsabilità in capo all'avv. [FILANO] che non aveva un conflitto con il signor [TIZIO] oltre alla circostanza che l'avv. [RICORRENTE] aveva, almeno formalmente, rinunciato al mandato nei confronti del signor [TIZIO] prima di iniziare l'azione esecutiva. Il Consiglio

Distrettuale di Disciplina, accertati invece i fatti contestati al professionista di cui ai capi di incolpazione *sub* 2 e 4, irrogava nei confronti dell'attuale ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre.

Più in particolare, con riferimento ai capi di incolpazione *sub* 2 e 4, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha ritenuto provato che, l'avv. [RICORRENTE], benchè avesse formalmente rinunciato ai mandati nei confronti del signor [TIZIO] una volta perfezionato l'intervento nell'azione esecutiva, aveva proseguito la difesa del cliente provvedendo a redigere a suo vantaggio l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che di quella azione esecutiva costituiva il titolo.

In decisione è sottolineato come la concatenazione temporale di apparenti rinunce al mandato e l'immediata riassunzione dell'incarico subito dopo il termine dell'azione esecutiva rendesse evidente l'intento dell'odierno ricorrente di aggirare la norma deontologica che impone di rinunciare al mandato nei confronti del cliente nel momento in cui vi è l'intenzione di agire nei suoi confronti per il recupero di un credito professionale. E ancora, a fronte di una tale sola fittizia rinuncia al mandato, risultasse innegabile che l'incolpato avesse agito in palese conflitto di interessi con il cliente nel momento in cui era intervenuto nell'esecuzione (pur mantenendo i legami professionali con sig. [TIZIO]) facendolo peraltro assistere da una collega di studio, l'avv. [MEVIA], nella stessa procedura in cui egli era creditore interveniente. Tali circostanze, veniva evidenziato in decisione, risultavano chiaramente confermate dalla testimonianza resa dalla stessa avv. [MEVIA] in dibattimento all'udienza del 10 marzo 2017, da cui si evinceva che l'avv. [RICORRENTE] era perfettamente consapevole del conflitto di interessi sussistente tant'è che aveva deciso di incaricare la predetta collega [MEVIA] di assistere il [TIZIO] per fornire "formalmente" un diverso difensore.

Da ultimo la decisione veneziana evidenzia l'irrelevanza che una tale strategia fosse concordata o autorizzata dal cliente posto che il divieto di esercizio della professione in conflitto di interessi deve essere considerato un principio generale di decoro e dignità della professione inderogabile, rispetto al quale del tutto irrilevante doveva risultare l'eventuale accordo del cliente.

Sulla base di tali motivazioni è stata ritenuta integrata la violazione degli artt 1,5,6 e 37 del Codice Deontologico del 1997 (ora art. 7 e 24, comma 1, Codice Deontologico vigente) ed irrogata la sanzione della sospensione di mesi tre.

Avverso detta decisione, notificata a mezzo pec in data 28 giugno 2017, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso (depositato in data 14 luglio 2017 presso la segreteria del COA di Vicenza e trasmesso al CDD del Veneto in data 24 luglio 2017), con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia riformare il provvedimento adottato in suo danno disponendo il proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate per insussistenza dei fatti

ascritti, ovvero, in subordine, mitigando la sanzione irrogata, con esclusione della previsione di una sanzione di carattere sospensivo.

A sostegno di tali conclusioni l'Avv. [RICORRENTE] deduce due motivi di doglianza avverso il provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto e, in particolare:

- (i) la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1,5,6 e 37 del Codice Deontologico Forense del 1997 applicabile al caso di specie *ratione temporis*, e l'omesso esame di un fatto decisivo, e
- (ii) l'erronea determinazione della sanzione.

A. Quanto al primo motivo, secondo il ricorrente il Collegio distrettuale giudicante avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare in questione ravvisando la violazione del divieto di esercizio della professione in conflitto di interesse laddove, invece, una tale violazione non sarebbe stata sussistente.

Secondo la difesa del ricorrente le norme in materia di conflitto di interesse stabilirebbero in capo all'avvocato un obbligo di astensione dal prestare la propria attività professionale quando la stessa possa determinare un conflitto di interessi con il proprio assistito: tale divieto sarebbe assoluto e sarebbe volto ad evitare che l'avvocato possa trovarsi in una situazione in cui la propria autonomia professionale possa risultare limitata, ovvero in una situazione in cui lo stato delle conoscenze acquisite nel corso del mandato professionale, che devono rimanere segrete, possa avvantaggiare il professionista nell'espletare il nuovo mandato professionale.

Orbene, secondo il ricorrente tale situazione non si sarebbe in alcun modo verificata nel caso in esame, dato che l'avv. [RICORRENTE] era stato sollecitato dallo stesso cliente ad intervenire nella procedura esecutiva promossa dal signor [SEMPRONIO] nei suoi confronti per ottenere il pagamento dei suoi crediti professionali la cui debenza era, peraltro, pienamente riconosciuta dall'assistito. La volontà e l'interesse del signor [TIZIO] risultavano, secondo la difesa, del tutto coincidenti con quelle dell'avv. [RICORRENTE].

A fronte di tale circostanza non sarebbe, quindi, ravvisabile nessuna situazione di conflitto.

Il ricorrente obietta, inoltre, che il caso in esame, diversamente da quanto rilevato dal Consiglio distrettuale di disciplina giudicante, non sarebbe riconducibile alla previsione di conflitto di interesse, ma piuttosto all'ipotesi in cui l'avvocato agisce nei confronti del cliente per il recupero del suo credito, attività per altro lecita e consentita (cfr. art 46 codice deontologico del 1997 e art. 37 del codice deontologico vigente), previa rinuncia a tutti i mandati nei confronti del cliente moroso.

Ciò precisato la difesa dell'avv. [RICORRENTE] rileva che nel caso di specie neanche la sopra richiamata previsione sarebbe stata violata in quanto:

- (i) il sig. [TIZIO] aveva espressamente riconosciuto il debito nei confronti dell'odierno ricorrente sollecitandone l'intervento nella procedura esecutiva per ottenerne il pagamento,

(ii) era documentata una piena convergenza di volontà tra il sig. [TIZIO] e l'avv. [RICORRENTE],

(iii) l'avv. [RICORRENTE] aveva rinunciato al proprio incarico in ossequio alle disposizioni dell'art. 46 non appena compiuta l'attività di notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo che nell'interesse del suo assistito non risultava deferibile,

(iv) l'avv. [RICORRENTE] aveva riassunto il mandato solo successivamente alla definizione della procedura esecutiva e su espressa richiesta del proprio assistito.

Il ricorrente sostiene, dunque, di non aver raggirato la disposizione normativa, bensì di averla pienamente rispettata; e, da ultimo, contesta l'affermazione del Consiglio Distrettuale secondo cui la volontà della parte assistita (che avrebbe espressamente autorizzato l'avv. [RICORRENTE] ad intervenire nella procedura esecutiva per ottenere il pagamento del suo credito professionale) sarebbe irrilevante dato che il divieto dell'esercizio della professione in conflitto di interesse è un principio generale di decoro e dignità della professione. Secondo la tesi del ricorrente tale assunto della decisione impugnata sarebbe contraddittorio in quanto l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe posto in essere alcuna violazione del conflitto di interesse né dal punto di vista formale e tanto meno dal punto di vista sostanziale. Dal punto di vista formale, infatti, nessun conflitto poteva essere ravvisato in quanto l'avv. [RICORRENTE] aveva rinunciato al mandato professionale conferitogli dal signor [TIZIO]; e neppure sussisteva alcuna lesione dell'interesse dell'assistito da un punto di vista sostanziale, in quanto il signor [TIZIO] aveva manifestato la volontà di adempiere il suo debito.

Neanche si potrebbe valorizzare, secondo la difesa del ricorrente, il fatto che nella procedura esecutiva il signor [TIZIO] Adriano sia stato assistito dall'avv. [MEVIA], all'epoca dei fatti collaboratrice di studio dell'avv. [RICORRENTE], in quanto quest'ultima era intervenuta nella procedura solo per eccepire la compensazione di parte del credito del creditore procedente con un controcredito pregresso dell'esecutato.

Sulla base delle argomentazioni sopra riassunte il ricorrente, ribadendo che nel caso di specie non sussisterebbe nessuna contrapposizione di interessi tra quelli dell'avv. [RICORRENTE] e del signor [TIZIO], chiede la riforma del provvedimento in considerazione del fatto che i fatti di cui ai capi di incolpazione *sub* 2 e 4 non avrebbero alcun rilievo disciplinare.

B. quanto al secondo motivo, il ricorrente, nell'assumere che l'ipotesi in esame sarebbe riconducibile non ad un conflitto di interessi, bensì all'ipotesi di recupero del credito del professionista nei confronti dell'assistito, sostiene l'erroneità della determinazione della sanzione applicata; secondo il ricorrente, infatti, l'applicazione della sanzione della sospensione sarebbe illegittima prevedendo la norma richiamata l'applicazione della sanzione della censura.

In proposito si rileva che la difesa del ricorrente a sostegno di tale doglianza richiama, si ritiene per un mero errore di battitura, la disposizione dell'art. 37 del codice deontologico vigente – che disciplina l'ipotesi del divieto di accaparramento di clientela – anziché l'art. 34 relativo all'azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso.

Il ricorso non merita accoglimento per i seguenti:

MOTIVI

In relazione al primo motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1, 5, 6 e 37 del codice deontologico forense del 1997 (applicabile al caso di specie *ratione temporis*) con conseguente asserita insussistenza dell'illecito disciplinare del conflitto di interesse nonché l'errata ricostruzione dei fatti per cui si è proceduto, il ricorso non coglie nel segno.

Il ricorrente, nel fornire nell'atto di impugnazione una puntuale ricostruzione cronologica dei fatti da cui trae origine il procedimento disciplinare *de quo*, ricostruisce gli stessi in modo assolutamente sovrapponibile a come riportato negli atti del procedimento disciplinare e come descritti nella decisione impugnata. Non vi è quindi da parte del ricorrente alcuna contestazione fattuale limitandosi egli a ritenere che gli stessi non contrastino con il dettato deontologico ritenuto, invece, violato dall'organismo giudicante (artt. 1,5, 6 e 37 CDF del 1997 e artt. 9 e 24, co. 1 nuovo CDF).

A sostegno di tale tesi il ricorrente afferma che, nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal Consiglio Distrettuale Disciplinare del Veneto, non sarebbe ravvisabile nessun conflitto di interessi in quanto l'intervento dispiegato nella procedura esecutiva pendente nei confronti del suo assistito (cui era immediatamente seguita la dismissione del mandato ricevuto dal signor [TIZIO] ai fini dell'opposizione al decreto ingiuntivo non appena compiuta l'attività processuale non deferibile nell'interesse del suo assistito) era stata sollecitata dal cliente stesso che aveva manifestato l'intenzione di pagare il credito professionale vantato dal difensore. Gli interessi dell'assistito e del difensore, dunque, non sarebbero mai stati in alcun modo confliggenti non potendo sussistere una limitazione della propria autonomia professionale, né il rischio che il professionista potesse avvantaggiare la nuova parte rappresentata in ragione di conoscenze acquisite nel corso del precedente mandato.

Inoltre, secondo l'opinione del reclamante, esclusa la violazione delle disposizioni sul conflitto di interesse, il Consiglio Distrettuale Disciplinare avrebbe, piuttosto, dovuto fare riferimento alla disciplina che richiede al professionista di rinunciare a tutti i mandati ricevuti dal cliente prima di agire nei confronti del medesimo ai fini del recupero di un proprio credito professionale (art. 46 CDF, ora art. 34 nuovo CDF). Norma che, a parere della difesa del ricorrente, non sarebbe stata violata posto che, come ricordato, l'avv. [RICORRENTE] una volta intervenuto nella procedura esecutiva pendente a carico del signor [TIZIO] (con intervento del 2 ottobre 2013)

avrebbe formalmente rinunciato, in data 6 novembre 2013 (con tempistiche dettate unicamente dall'esigenza di non ledere l'interesse dell'assistito ad opporre tempestivamente il decreto ingiuntivo) all'incarico ricevuto da quest'ultimo per opporre il decreto ingiuntivo che costituiva il titolo esecutivo della procedura esecutiva in cui era intervenuto il difensore; incarico che sarebbe stato riassunto solo una volta definita ed estinta la procedura esecutiva medesima.

A seguito di tale formale dismissione del mandato nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non appena compiuta la notifica dell'atto di citazione – quale atto non deferibile nell'esclusivo interesse del cliente - secondo l'opinione del ricorrente non si potrebbe ravvisare neanche una violazione della norma di cui all'art. 34 codice deontologico vigente.

In base alla difesa del reclamante, dunque, valutando e considerando separatamente i singoli fatti e i singoli comportamenti da cui trae origine la vicenda in oggetto, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'avv. [RICORRENTE] nessuna violazione né del conflitto di interesse e tanto meno della disposizione che richiede al professionista di rinunciare al mandato prima di agire nei confronti dell'assistito.

La tesi difensiva non è condivisibile e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

In primo luogo si ritiene opportuno rilevare come il CDD del Veneto non abbia ritenuto di contestare la violazione dell'art. 34 nuovo CDF evidentemente proprio in considerazione del fatto che l'incolpato aveva "formalmente" rinunciato al mandato nei confronti del proprio cliente, avendo agito per il recupero dei propri crediti professionali e al contrario, abbia correttamente ritenuto comunque sussistente un conflitto di interessi, considerate le modalità e le tempistiche della vicenda, nonostante la asserita esistenza di un accordo espresso con il cliente, in quanto la norma deontologica è stata correttamente ritenuta non derogabile e di applicazione necessaria.

Pacificamente la fattispecie di cui all'art. 24 nuovo CDF, già art. 37 CDF del 1997 (*conflitto di interessi*), è configurata quale illecito di pericolo, teso a garantire la terzietà dell'avvocato, in modo che non possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente, tutelando la condizione astratta di imparzialità e indipendenza (e dunque anche il solo conflitto apparente o potenziale) per il significato che trasmette alla collettività (CNF 60/19). E ancora, l'illecito (di pericolo) in questione è teso a garantire l'assoluta terzietà dell'avvocato al di sopra di ogni dubbio tanto è che *"Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il*

significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico” (cfr. CNF, sentenza n. 60 del 16 luglio 2019; nello stesso senso CNF, sentenza n. 164 del 29 novembre 2018, CNF sentenza n. 38 del 24 aprile 2018).

Tali principi non sono in alcun modo in contrasto con le ipotesi di conflitto di interesse richiamate dal ricorrente nel suo ricorso a conforto della propria tesi di assenza di violazione della disciplina *de qua*, contemplate nel comma 3 della medesima norma che risultano ipotesi semplificative del conflitto e non attinenti al caso in esame.

Fermo quanto sopra osservato giova ancora ricordare come l'autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo alto ruolo (“garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti”, recita la nostra legge professionale) risieda non solo e non tanto nella sua preparazione, nel suo personale talento ma nell'onestà e correttezza del suo personale comportamento. La corrispondenza di quest'ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell'intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale.

Affermati tali principi, le critiche del ricorrente, peraltro apprezzate per la loro sinteticità ed incisività, non paiono scalfire la decisione veneziana, ben motivata e resa all'esito di una approfondita istruttoria. Ben correttamente il CDD del Veneto non parcellizza il suo esame ai singoli separati comportamenti, ma valuta l'insieme di quanto accertato e la sua necessaria unicità strettamente provata dalla cronologia degli eventi (la cronologia è il vero scheletro della storia, in grado di confermare o smentire la narrazione dei fatti). Ecco come correttamente motiva la sentenza impugnata:

“La concatenazione temporale di – apparenti – rinunce al mandato e immediata riassunzione dell'incarico subito dopo il termine della procedura esecutiva rende evidente, secondo la Sezione, che l'avv. [RICORRENTE] ha inteso aggirare la norma deontologica che impone di rinunciare al mandato nei confronti del cliente nel momento in cui si assume una iniziativa giudiziaria contro di lui per il recupero di credito professionale; è evidente infatti che l'avv. [RICORRENTE] non ha mai inteso rinunciare veramente alla difesa del sig. [TIZIO], e ha formalizzato una rinuncia al mandato solo al fine di poter intervenire nella procedura esecutiva, salvo riassumere lo stesso incarico difensivo immediatamente dopo.

Non solo: nella procedura esecutiva in cui l'avv. [RICORRENTE] era una parte (creditore interveniente) formalmente e sostanzialmente opposta al sig. [TIZIO] (debitore), quest'ultimo è stato assistito dall'avv. [MEVIA], collaboratrice dell'avv. [RICORRENTE], la quale all'epoca dei

fatti esercitava la professione presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE] medesimo (cfr. a questo proposito la chiara testimonianza resa in dibattimento dall'avv. [MEVIA] all'udienza del 10 marzo 2017).

È evidente pertanto che la "formale" rinuncia al mandato dell'avv. [RICORRENTE] è stata solo fittizia, l'incolpato ha agito in palese conflitto di interessi con il cliente nel momento in cui è intervenuto nell'esecuzione (pur mantenendo i legami professionali con il sig. [TIZIO]), facendolo pertanto assistere da una collega di studio nella stessa procedura in cui egli avv. [RICORRENTE] era un creditore interveniente.

Del resto la stessa ricostruzione fornita dall'avv. [MEVIA] all'udienza del 10 marzo depone proprio nel senso che l'avv. [RICORRENTE] fosse perfettamente consapevole del conflitto d'interessi, e decise di incaricare l'avv. [MEVIA] di assistere il [TIZIO] per fornire "formalmente" un difensore diverso da lui.

Ma nella sostanza, l'avv. [RICORRENTE] mai ha rinunciato ai mandati nei confronti del [TIZIO], tant'è che subito dopo l'esecuzione anche formalmente ha riassunto il mandato per difendere il [TIZIO] nella causa di opposizione all'ingiunzione".

La ricostruzione degli eventi appare provata ed il giudizio espresso dal CDD pienamente condivisibile in quanto viene certamente meno l'immagine di indipendenza e di assenza di conflitto nel comportamento di un avvocato che assiste un cliente, agisce contro lo stesso per le proprie spettanze rinunciando ai precedenti mandati, lo rappresenta tuttavia contestando in opposizione quello stesso titolo in forza del quale agisce nella procedura esecutiva presso terzi contro di lui, si trova in posizione avversa alla collega di studio che assiste il vecchio cliente esecutato ed infine riprende il mandato non appena concluso il procedimento esecutivo.

La conclusione del Consiglio veneto è compiutamente motivata e condivisibile e neppure appaiono fondate le critiche del ricorrente relative al fatto che si sarebbe trattato di una strategia concordata con il cliente: neppure un accordo con il proprio assistito, ricorda giustamente la sentenza impugnata, può colorare di liceità un comportamento simulato dal quale l'indipendenza dell'avvocato, l'assenza di conflitto di interessi, la stessa trasparenza del mandato professionale risultino mortificati, come mortificati risultano il decoro e la dignità della professione.

Le norme deontologiche hanno la finalità di garantire la terzietà, l'indipendenza e il decoro del professionista e di tutelare la clientela; il consenso del cliente può scriminare il comportamento deontologicamente rilevante solo qualora previsto (ad esempio nel trattenimento di somme riscosse per conto del cliente, a titolo di compensazione con un proprio credito professionale, se sussiste il consenso del cliente), ipotesi che non ricorre nel caso in esame (in tal senso CNF sentenza n. 9/13).

Per le ragioni tutte sopra esposte il motivo del ricorso in esame non merita accoglimento.

Con riguardo alla seconda doglianza attinente al trattamento sanzionatorio, il ricorrente, muovendo dalla tesi secondo cui nel caso in esame non sarebbe configurabile un'ipotesi di conflitto di interesse tra avvocato e cliente quanto piuttosto una violazione delle norme che disciplinano le azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso, ritiene che la sanzione applicabile doveva essere quella prevista dall'art. 34 del CDF vigente, dunque, la censura.

La reiezione del primo motivo e quindi l'affermata correttezza delle contestazioni disciplinari che sono state mosse nel capo di incolpazione all'avv. [RICORRENTE] (artt. 9 e 24 CDF vigente) ha come diretta conseguenza l'infondatezza anche della prospettazione difensiva quanto alla sanzione inflitta.

Al riguardo, sebbene il ricorrente non proponga una censura specifica in tal senso, atteso che nell'intestazione del primo motivo di reclamo il ricorrente fa riferimento all'applicazione delle norme del vecchio codice deontologico *ratione temporis*, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 65 L. 247/2012, le norme del nuovo codice deontologico si applicano retroattivamente, se più favorevoli per l'incolpato (in tal senso Cass. Civ., S.U. n. 22714 dell'11 settembre 2019). Di recente la SC ha altresì statuito che risulta superfluo individuare la normativa più favorevole se il giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi e a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, come è accaduto nel caso di specie (in tal senso Cass. Civ., S.U. n. 11933 del 7 maggio 2019).

La sanzione dell'avv. [RICORRENTE] è stata correttamente determinata dal Consiglio Disciplinare giudicante sulla scorta della violazione dei canoni deontologici dell'art. 9, co. 2 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), e dell'art. 24, co. 1 (conflitto di interessi). Con particolare riferimento a quest'ultima norma è prevista la sanzione edittale della sospensione da 1 a 3 anni, la sanzione attenuata della sospensione minima (2 mesi) e la sanzione aggravata fino alla radiazione.

In proposito giova precisare che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 13791/12).

La giurisprudenza in materia richiama sia l'art. 3 CDF previgente, il quale prevede la determinazione della sanzione sulla base dei fatti complessivamente valutati, nonché il disposto di cui all'art. 21 del nuovo CDF (*Potestà disciplinare*), che ai commi 2 e 3 nel prevedere che oggetto della valutazione deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato, sancisce altresì che la sanzione sia «*unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento*», sia «*commisurata alla gravità del fatto, al*

grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione» e che si debba comunque tenere conto «del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari».

Orbene, alla luce degli enunciati principi, e considerata la compiuta motivazione posta dal Consiglio Disciplinare giudicante alla base della decisione che ha considerato nella loro complessità tanto le circostanze rilevate nell'ambito del procedimento disciplinare che i comportamenti posti in essere dall'incolpato ai fini della determinazione della sanzione in misura attenuata, si ritiene che la sospensione di mesi tre comminata debba essere confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2020.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 23 settembre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria